

PARCO ADDA NORD - Trezzo s/Adda

OGGETTO: ADESIONE ALLA SOCIETA' DEL G.A.L. "QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA" IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DELLA D.G. AGRICOLTURA N. 10967 DEL 03.11.2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 in Trezzo sull'Adda, si è legalmente riunita la Comunità del Parco nelle persone dei rappresentanti dei sotto indicati enti:

Ente	presenti		quote	Ente	presenti		quote
Airuno	Delegato	SI	0,67	Merate	Sindaco	No	2,08
Bottanuco	Sindaco	No	1,28	Monte Marengo	Delegato	No	0,35
Brivio	Sindaco	No	2,14	Olginate	Sindaco	SI	1,71
Busnago	Sindaco	No	2,00	Paderno d'Adda	Sindaco	SI	1,08
Calco	Sindaco	No	1,25	Pescate	Sindaco	No	0,68
Calolziocorte	Delegato	SI	2,34	Pontida	Delegato	No	0,65
Calusco d'Adda	Sindaco	No	1,90	Robbiate	Delegato	SI	1,33
Canonica d'Adda	Delegato	SI	1,03	Solza	Delegato	No	0,40
Capriate San Gervasio	Sindaco	No	1,75	Suisio	Delegato	SI	0,96
Casirate d'Adda	Sindaco	No	1,01	Trezzo sull'Adda	Sindaco	No	4,99
Cassano d'Adda	Delegato	SI	6,63	Truccazzano	Sindaco	No	7,34
Cisano Bergamasco	Sindaco	No	2,36	Vaprio d'Adda	Delegato	SI	2,36
Cornate d'Adda	Sindaco	No	4,46	Vercurago	Sindaco	No	0,68
Fara Gera d'Adda	Sindaco	No	1,88	Verderio	Sindaco	SI	1,14
Galbiate	Sindaco	No	1,19	Villa d'Adda	Commis. Prefettizio	No	1,50
Garlate	Sindaco	No	1,05	Provincia di Bergamo	Presidente	No	6,85
Imbersago	Delegato	SI	1,09	Provincia di Lecco	Presidente	No	7,28
Lecco	Delegato	SI	7,51	Provincia di Monza e Brianza	Delegato	No	5,60
Malgrate	Delegato	No	0,59	Città Metropolitana di Milano	Delegato	SI	10,26
Medolago	Sindaco	No	0,73				100

Risultano presenti n. 13 enti, pari a quote 38,11.

Assiste il **Segretario** dott.ssa Cristina Capetta..

E' presente il **Direttore** dott.ssa Cristina Capetta.

Risulta assente la **Consulta della Associazioni ambientaliste e di categoria.**

Il **Presidente** sig. Benigno Calvi, assume la presidenza e riconosciuta valida l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto previsto al punto 3 dell'Ordine del Giorno: "Adesione alla costituzione della Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "GAL Quattro Parchi Lecco Brianza Soc. Coop. a r.l." e cede la parola al Direttore per relazionare in merito.

Relaziona quindi il Direttore.

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Paderno d'Adda dichiara quanto segue: "Ho visto negli atti che ci avete trasmesso che nell'elenco dei partner ci sono Comuni che fanno parte sia dei parchi che dei soci. La linea dei Comuni si ferma a Imbersago/Merate. Gli altri Comuni del Parco non ci sono. E' sfuggito al G.A.L. o è una scelta? I Comuni partner possono presentare progetti, ma come funziona per i Comuni non partner? Devono passare attraverso il Parco Adda Nord per poter accedere ai finanziamenti?"

Essendo presente in aula il Sindaco del Comune di Olginate, Ente partner aderente al GAL, chiede di poter rispondere al Sindaco del Comune di Paderno d'Adda e dichiara che tutti i finanziamenti saranno messi a bando e pertanto tutti i Comuni interessati, che siano soci o non soci, potranno partecipare.

Chiesta ed ottenuta la parola il rappresentante del Comune di Imbersago dichiara quanto segue: "Ci saranno dei costi di gestione?"

Risponde il Direttore la quale dichiara che l'unico costo è dato dalla quota di capitale sociale pari al 7% (sette per cento) corrispondenti ad €. 700,00.

Dopodichè,

LA COMUNITA' DEL PARCO

UDITA l'introduzione del Presidente

UDITA la relazione del Direttore;

UDITI gli interventi così come sopra riportati;

PREMESSO che Regione Lombardia:

- Con D.G.R. n. 3895 del 24.07.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
- Con D.d.u.o. n. 6547 del 31.07.2015 ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di € 64.300.000,00 con una quota di contributo pubblico ammissibile per ogni PSL compresa tra 5 e 8 milioni di euro;
- Con D.d.u.o. n. 7509 del 29.07.2016, pubblicato sul BURL del 2.08.2016 n. 31, ha approvato la graduatoria dei Piani di Sviluppo locale presentati sulla Misura 19 del P.S.R. 2014/2020 e che il PSL con capofila la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino è risultato ammissibile a finanziamento ma collocato in graduatoria con un punteggio pari a 58,5 punti, in posizione non utile ai fini del suo finanziamento;
- Con D.d.s. di D.G. Agricoltura n. 10967 del 03.11.2016, pubblicato sul BURL del 4.11.2016 n. 44, ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate "Gruppo di azione locale (GAL)" disponendo la decadenza dal finanziamento di n. 3 PSL precedente ammessi e disponendo quindi, a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui al D.d.u.o n. 7509 del 29.07.2016, che il PSL con capofila la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, denominato "Quattro Parchi Lecco Brianza" venga ammesso a finanziamento con contributo pubblico pari a € 6.325.000,00=;



PRESO ATTO che le disposizioni attuative regionali soprarichiamate prevedono che:

- le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo previste nella Misura 19 siano attuate attraverso Piani di Sviluppo Locale (PSL) da presentarsi da partenariati costituiti da soggetti pubblici e privati che rappresentano gli interessi del territorio, rappresentati da un capofila, con l'affidamento del ruolo operativo (gestionale e amministrativo) ad un GAL;
- il partenariato che aderisce al PSL ammesso a finanziamento deve costituire, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, una società con personalità giuridica (GAL), che abbia le caratteristiche di cui all'art.32, paragrafo 2 lettera b) del Reg. UE n. 1303/2013, che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto e il cui statuto deve garantire il corretto funzionamento del partenariato;
- la mancata costituzione del GAL entro il termine prescritto comporta la decadenza del finanziamento del PSL e l'immediato scorrimento della graduatoria;

RIBADITO che la finanziabilità del Piano è subordinata alla verifica della costituzione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, di una società con personalità giuridica (GAL), che abbia le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;

DATO ATTO che è stata condivisa la costituzione di specifico Gruppo di Azione Locale, rispondente ai requisiti ex art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, mediante lo strumento di una società cooperativa a responsabilità limitata;

MESSO IN EVIDENZA che la costituzione della società, nei termini perentori previsti dalle disposizioni regionali, si rende indispensabile per poter concretamente dare attuazione al PSL finanziato da Regione Lombardia, pena la decadenza del finanziamento del Piano e l'immediato scorrimento della graduatoria;

RITENUTO che la partecipazione alla compagine sociale debba ritenersi utile e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente;

MESSO IN EVIDENZA come, all'interno del finanziamento regionale, vi sia una congrua quota per le spese di gestione e di animazione della società stessa, che pertanto non graveranno sulla compagine sociale;

VISTO il D.lgs. 19.08.2016 n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato sulla G.U. n. 210 del 0.09.2016, che all'art. 4 comma 6 prevede: "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15.05.2014";

VISTO lo schema di statuto della società (All. A);

DATO ATTO che la società consortile a responsabilità limitata "GAL Quattro Parchi Lecco Brianza" avrà capitale di €. 10.000,00;

RITENUTO di aderire mediante la sottoscrizione di quote pari al 7% (sette per cento) di detto capitale corrispondenti ad €. 700,00;

RAVVISATA la necessità di porre transitoriamente in capo al Parco Valle Lambro la quota di spettanza del Parco Adda Nord (7% del capitale pari a € 700,00) stante l'impossibilità momentanea di quest'ultimo ente ad assumere la formale deliberazione di Comunità entro il termine utile per la costituzione della società in argomento;

ATTESO che il Parco Valle del Lambro provvederà al trasferimento delle quote di che trattasi al loro valore nominale senza alcun sovrapprezzo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

Prima di procedere alla votazione il Presidente chiede ai presenti la possibilità di modificare l'oggetto della presente deliberazione per uniformarci alle deliberazioni già assunte dagli altri Parchi come segue: "Adesione alla costituzione della Società del G.A.L. "Quattro Parchi Lecco Brianza" in attuazione del Decreto della D.G. Agricoltura n. 10967 del 03.11.2016".

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco del Comune di Verderio dichiara quanto segue: "Se la costituzione della società è già avvenuta e transitoriamente la nostra quota è stata messa in capo al Parco Valle del Lambro, l'oggetto non deve essere "Adesione alla costituzione della Società del G.A.L.", ma "Adesione alla Società del G.A.L.".

Il Presidente, vista la richiesta del Sindaco del Comune di Verderio, chiede ai presenti di esprimersi per alzata di mano sulla modifica dell'oggetto della deliberazione così come riformulato su indicazione del Sindaco di Verderio "Adesione alla Società del G.A.L. "Quattro Parchi Lecco Brianza" in attuazione del Decreto della D.G. Agricoltura n. 10967" ed i presenti esprimono parere favorevole.

CON VOTI favorevoli n. 12 pari a quote 36,78, astenuti n. 1 (Comune di Robbiate) pari a quote 1,33, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di aderire, per le motivazioni e finalità illustrate in premessa, alla società del G.A.L. "Quattro Parchi Lecco Brianza" in attuazione del Decreto della D.G. Agricoltura n. 10967 del 03.11.2016, mediante sottoscrizione di quote di capitale sociale pari al 7% (sette per cento) corrispondenti ad €. 700,00;
2. Di approvare lo schema di statuto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che transitoriamente viene posta in capo al Parco Valle del Lambro la quota di spettanza del Parco Adda Nord (7% del capitale pari a € 700,00);
4. Di stabilire che con l'assunzione del presente atto deliberativo il Parco Valle del Lambro provvederà al trasferimento delle quote di che trattasi al loro valore nominale senza alcun sovrapprezzo;
5. Di dare atto che la costituenda società ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale LEADER e l'attuazione del PSL finanziato da Regione Lombardia.
6. Di imputare la spesa necessaria alla sottoscrizione della quota di capitale sociale, pari a € 700,00 al bilancio di previsione 2016/2018;
7. Di autorizzare il Presidente pro tempore gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
8. Di demandare al Direttore l'adozione di eventuali e ulteriori atti conseguenti;

9. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Parco Valle del Lambro e alla Società del GAL "Quattro Parchi Lecco Brianza".

Successivamente,

LA COMUNITA' DEL PARCO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 12 pari a quote 36,78, astenuti n. 1 (Comune di Robbiate) pari a quote 1,33, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Benigno Calvi

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcocaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 GEN. 2017

Addi 12 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addi 12 GEN. 2017



IL SEGRETARIO

Cristina Capetta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Cristina Capetta

Addi 12 GEN. 2017

Statuto del Gruppo di Azione Locale

"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:
"GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA - Società consortile a responsabilità limitata" in sigla "GAL 4 Parchi".

Articolo 2

La società ha sede in CALOLZIOCORTE (LC) Via A.Galli, 48/a, angolo Via Mazzini, presso Villa De Ponti, (sede staccata della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino).

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altre sedi, succursali, agenzie, rappresentanze. Il trasferimento della sede è deliberato dall'Assemblea dei soci. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione di nuove iniziative economiche al fine di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio ed aree limitrofe e valorizzarne e qualificarne le eccellenze stimolando la collaborazione tra enti pubblici e imprese, enti ed associazioni private.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale, suddiviso tra la montagna e la collina lecchese, caratterizzato dalla diffusa presenza dell'elemento acqua - laghi e fiumi importanti - e dall'esistenza di quattro Parchi Regionali - Parco Adda Nord, Parco Valle del Lambro, Parco del Monte Barro, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

La società ha il compito di promuovere azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali e privati, ovvero agendo come stazione appaltante per conto di questi, dovrà perseguire l'obiettivo di rendere questo territorio elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:

- a) Dare attuazione alla strategia di sviluppo locale ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Sviluppo Locale

così come approvato ai sensi "FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader" della Regione Lombardia;

- b) Progettare e realizzare progetti e piani di sviluppo, anche attraverso l'accesso a risorse e fondi comunitari (Leader, Interreg) o di cooperazione transnazionale, ovvero nazionale o regionali;
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale di aree svantaggiate anche mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli, della pesca, artigianali, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- j) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- k) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- l) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori dell'agricoltura, della forestazione e del florovivaismo;
- m) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- n) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili da destinare al territorio;
- o) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- p) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- q) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibile della risorsa acqua;

- r) prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
- s) produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;

La società, potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1/91, 52/91, 197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96, e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della normativa, la società consortile potrà assumere, unicamente al fine di investimento stabile e non come attività nei confronti del pubblico, partecipazioni e interessenze in altre società, enti o imprese in Italia ed all'estero, costituite o costituende, aventi sia direttamente sia indirettamente, oggetto analogo od o affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91 convertito nella Legge n. 197/91.

La società consortile può ricevere contributi e finanziamenti da Unione Europea, Stato, Regioni, Comuni, Province ed Enti pubblici e privati in genere.

Rimane infine esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio e tutte le attività riservate di cui al D.Lgs. 1993 n. 385 e al D.M. 6 luglio 1994, nonché l'attività di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La società consortile potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere. Per il raggiungimento dei predetti fini la società potrà anche avvalersi della collaborazione di terzi sotto qualsiasi forma, con facoltà di delegare in tutto od in parte il coordinamento e l'esecuzione delle attività sopra elencate.

Articolo 4

La società avrà durata sino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Articolo 5

Il Capitale Sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Ciascun socio può detenere una partecipazione massima del 49% del capitale sociale. Il voto in Assemblea viene esercitato dai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'Assemblea dei soci saranno eseguiti nel rispetto del diritto di opzione di cui all' art. 2481 del Codice Civile.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

In considerazione delle disposizioni dell'art. 32 par.2 lett.b) del Reg. UE n. 1303/13, che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità ed Enti pubblici, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto, l'incidenza dei soci pubblici non può essere maggiore del 49% dei voti assembleari, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio privato, anche come gruppo informale, può detenere singolarmente una quota superiore al 49% dei voti assembleari;

La composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare i limiti previsti dal Regolamento U.E. 1303/2013 nonché le disposizioni "FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader".

L'Assemblea dei soci nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rispetto di eventuali pattuizioni parasociali.

Articolo 6

I soci della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente statuto, le delibere assembleari, le delibere del Consiglio di Amministrazione ed i regolamenti, a favorire gli interessi della Società, nonché a non svolgere azioni ed attività che possono danneggiarla o a pregiudicarne il funzionamento.

Viene escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito. Può, inoltre, essere escluso con delibera del Consiglio di Amministrazione il socio sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero, dichiarato interdetto, inabilitato, o che abbia riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione del Socio o dei Soci avverrà nel rispetto della norma di cui al Codice Civile ed in modo che siano rispettate le percentuali massime di partecipazione sociale di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo di legge. La responsabilità di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Articolo 8

Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano per i medesimi fini. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti istituiti solo da Enti Pubblici già soci.

Articolo 9

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8) intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione/denominazione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) quota che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno di cui all'art. 30. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza e dalla indicazione del codice fiscale.

Articolo 10

Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito a terzi, se non previa deliberazione di assenso al trasferimento del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento per atto tra soci può avvenire liberamente. Sia per gli aumenti di capitale che per i trasferimenti tra soci debbono essere rispettati i limiti percentuali di cui all'art. 5.

Articolo 11

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero di quote possedute, salvo i casi previsti dal precedente articolo 5.

L'opzione dovrà essere esercitata entro e non oltre 60 giorni dalla data di delibera dell'aumento del Capitale Sociale.

L'aumento del capitale eventualmente non optato, prima del libero collocamento presso terzi, dovrà essere offerto con le modalità che determinerà l'Assemblea, in misura proporzionale al capitale posseduto, in ulteriore supplementare opzione ai soci optanti.

I soci possono altresì decidere, con la maggioranza assoluta del Capitale che la sottoscrizione dell'aumento del Capitale Sociale sia riservata in tutto o in parte a terzi estranei alla compagine sociale, con esclusione del diritto d'opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 *ter* del Codice Civile.

In tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto d'opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

In ogni caso debbono essere rispettati i limiti percentuali di possesso di cui all'art. 5.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Articolo 12

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile ovvero nella nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile.

L'avviso di convocazione deve essere fatto con lettera raccomandata, o fax o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza; nell'avviso deve essere riportato il luogo, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, o PEC (posta elettronica certificata) da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti, ovvero, in caso di loro assenza, siano informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione, tutti gli Amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale, se nominato.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario:

a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari in oggetto di legittimazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

Ferma ogni diversa disposizione di Legge in materia, possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e in regola con il versamento delle quote sociali e delle quote annuali ai sensi dell'art. 30.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere

conferita soltanto per singole assemblee, con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo n. 2479bis. Codice Civile.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e/o agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti di queste.

Articolo 14

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero, dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. Se del caso l'Assemblea nomina anche due scrutatori scelti tra i soci.

Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'Assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Articolo 16

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia la rappresentanza del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In prima ed in seconda convocazione, l'Assemblea che ha ad oggetto la modificazione dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e lo scioglimento anticipato della società delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

L'Assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministrativo o ai sensi di legge. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Articolo 19

L'Assemblea può approvare i regolamenti sociali necessari ad assicurare il miglior funzionamento della società che tutti i soci dovranno rispettare puntualmente.

I regolamenti saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Anche in difetto di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci se nominati.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono, inoltre, assegnare loro un compenso e/o un'indennità annuale.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 membri anche non soci.

Nel rispetto di quanto previsto dal del Reg. CE 1303/2015 e reg. 1305/2015 e dal Programma Operativo Leader 2014-2020 della Regione Lombardia la maggioranza dei membri deve essere eletta tra i nominativi indicati da soci privati.

Sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Non potranno essere delegate le attribuzioni indicate agli art. 2475 comma 5 del Codice Civile.

Articolo 22

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà a norma di legge.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Per gli atti di seguito elencati, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- deliberare l'esclusione del socio di cui all'articolo 6, 2° comma;

- comprare, vendere, permutare immobili e diritti reali immobiliari in genere;
- contrarre mutui con garanzia ipotecaria, di privilegio e di pegno e garanzie reali in genere;
- acquistare, vendere e permutare partecipazioni, azioni e quote di società di qualunque tipo;
- nominare e revocare procuratori generali, mentre è libera la nomina a procuratori speciali per singoli atti e per specifici incarichi;
- assumere, promuovere, remunerare o licenziare personale con qualifica dirigente;
- fare transazioni, rinunciare alle liti ed ai crediti quando l'importo sia superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni singola transazione e/o rinuncia;
- definire i rimborsi spese per gli Amministratori.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della società o altrove, su iniziativa del Presidente oppure su richiesta di un Amministratore o del Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata A.R. o fax o PEC (Posta elettronica certificata) spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via fax o telegramma o posta elettronica, da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco (se nominato).

E' ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di legittimazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di trasmettere e visionare documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di consiglio totalitario) il luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di ambedue dal consigliere anziano.

Il Presidente dell'adunanza nomina un segretario, anche non socio.

Due Amministratori possono richiedere la convocazione del Consiglio indicando gli oggetti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 25

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dall'art. 23.

Articolo 26

Ad esclusione dei casi specifici previsti da apposita delibera consiliare, il Presidente ha la firma sociale libera e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi. In caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza del Consorzio spetta al Vice-Presidente.

Articolo 27

Potranno essere altresì costituiti, a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, appositi Comitati Tecnici composti da 3 (tre) membri esperti, individuati dal consiglio di amministrazione, in attuazione alle specifiche materie oggetto di esame e per le finalità e gli scopi di cui all'articolo 3 (tre) e regolamentati ai sensi dell'articolo 31 (trentuno).

Al fine di consentire immediata operatività alle strategie individuate dal P.S.L. e nello specifico alle attività e gli obiettivi di cui all'articolo 3 (tre), lettera a) del presente statuto, ed a supporto delle attività del consiglio di amministrazione, in particolar modo per l'animazione delle varie misure di finanziamento presenti nel P.S.L. ed in ossequio alle strategie afferenti il P.S.L. stesso, è costituito un comitato tecnico composto da 3 (tre) membri.

TITOLO V

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, l'Assemblea nomina un Revisore, o Società di Revisione iscritto all'Albo dei Revisori determinando la retribuzione.

Il revisore dei conti dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il revisore dei conti è rieleggibile.

Il revisore dei conti esercita il controllo contabile.

Nei casi in cui sia obbligatorio, l'assemblea nominerà il collegio sindacale. Se istituito, il Collegio Sindacale potrà essere nello stesso modo soppresso se non obbligatorio per legge. Se nominato, il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile.

Articolo 29

Il revisore dei conti può procedere a tutti gli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministratore provvederà alla compilazione del bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

La società consortile non ha scopi di lucro.

È vietata la distribuzione diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; eventuali utili, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a quando la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Il bilancio sarà redatto e depositato nel rispetto dei termini di legge.

Articolo 31

Il funzionamento della società, la partecipazione dei soci all'attività e alla copertura dei costi dalla medesima saranno regolati da uno o più regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società su istanza dei soci, degli Amministratori o dei Sindaci.

La residua riserva che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea stessa.

Si applicano gli artt. 2484 e 2496 del Codice Civile.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria e non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

L'arbitro giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell'arbitrato.

Articolo 34

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di società consortili a responsabilità limitata.